

5.9. La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (INPDAP)



Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio per inabilità assoluta e permanente, non dipendente da causa di servizio (v. 5.11.), è prevista l'erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione del servizio ed il compimento dell'età pensionabile.

In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e, l'anzianità di servizio da computare, non può superare il limite di 40 anni, previsto per legge.

Incompatibilità. Il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, dipendente o autonomo, sia in Italia che all'estero.

Destinatari. Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP.

Requisiti per il conseguimento del diritto. La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che, l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di cinque anni d'anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nell'ultimo quinquennio. La concessione del trattamento pensionistico è subordinata al riconoscimento dello "status" d'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (dipendente ed autonoma).

A tal riguardo, è importante chiarire che la legge riconosce tale facoltà solo ed esclusivamente all'iscritto cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, mentre nessuna facoltà è in tal senso riconosciuta ai superstiti in caso di decesso del medesimo. La prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto o reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dall'iscritto, successivamente deceduto. In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità e, in caso d'esito positivo, il relativo trattamento di reversibilità sarà liquidato tenendo conto del trattamento diretto percepito o a cui aveva diritto l'iscritto deceduto.

Incrementi.

- a) nel sistema retributivo, ovvero per i soggetti che al 31.12.95 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, l'anzianità maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata del periodo mancante al limite d'età pensionabile, non superando il 40° anno di servizio. L'importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l'80% della base pensionabile, ovvero

non può essere superiore al trattamento spettante nel caso in cui l'inabilità sia dipendente da causa di servizio (v. 5.11.);

- b) **nel sistema contributivo o misto**, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo mancante al 60° anno d'età, non superando il 40° anno di servizio. L'importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l' 80% della base pensionabile, ovvero non può essere superiore al trattamento spettante nel caso in cui l' inabilità sia dipendente da causa di servizio (v. 5.11.).

Decorrenza della pensione. Il trattamento in esame decorre dalla data di collocamento a riposo, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro ma entro 2 anni dalla dispensa dal servizio.

Come si ottiene la pensione. Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario inoltrare all'ente datore di lavoro la seguente documentazione:

- a) domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico d'inabilità;
- b) certificato medico rilasciato dal medico di base, attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.